

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4647 del 21/09/2021
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA NEGRI MARIA LUISA SITO IN SCORTICHINO, VIA PROVINCIALE 141 PER DISTRIBUTORE CARBURANTI - Nuova AUA per scarico di acque di prima pioggia
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4783 del 20/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 16489/2021/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale “Negri Maria Luisa” con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno, località Scortichino, via Provinciale n. 141 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 27.05.2021, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Bondeno ed assunta al P.G. di ARPAE il 31.05.2021 con il n. 86159, presentata al S.U.A.P. di Bondeno registrata al prot. n. 16828 del 28.05.2021 dall'Impresa Individuale “Negri Maria Luisa”, nella persona di Maria Luisa Negri in qualità di Titolare, con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno, località Scortichino, via Provinciale n. 141, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di distribuzione carburanti;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dall'Impresa Individuale “Negri Maria Luisa” per ottenere il titolo abilitativo riguardante l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura. Inoltre si allega la dichiarazione di rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale (adottata con DCC n. 32 del 07.04.2014), ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del DPR 227/2011;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

- Vista la dichiarazione del titolare dell'Impresa Individuale "Negri Maria Luisa" di assenza di sostanze pericolose nello scarico, allegata alla suddetta istanza;
- Vista la nota di richiesta integrazioni della società HERA S.p.A. prot. n. 61111 del 29.06.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 101267/2021), trasmessa al S.U.A.P. di Bondeno;
- Visto il Parere della società HERA S.p.A. per il rilascio del titolo abilitativo allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, espresso con nota prot. n. 78897 del 31.08.2021 (assunto al P.G. di ArpaE n. 134167 del 31.08.2021);
- Vista la nota del S.U.A.P. di Bondeno datata 06.09.2021 (assunta al P.G. n. 137478 del 06.09.2021), contenente la nota del Settore Tecnico della Città di Bondeno prot. n. 28534 del 03.09.2021 nella quale vengono espressi:
 - il Parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni/condizioni indicate nel Parere espresso da HERA con nota prot. n. 78897 del 31.08.2021;
 - la valutazione dell'autocertificazione di rispetto delle emissioni acustiche nella quale si esprime Parere favorevole, fatti salvi diritti di terzi ed eventuali controlli che potranno essere effettuati durante l'esercizio dell'attività;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali",

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno all'Impresa Individuale "Negri Maria Luisa", nella persona del titolare pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno, località Scortichino, via Provinciale n. 141, codice fiscale NGRMLS62S63D548T e P.IVA 01096690381 per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in	Comune

	pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	
--	---	--

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico di acque di prima pioggia (*Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato*), acque meteoriche, seconda pioggia ed acque reflue domestiche autorizzato nella pubblica fognatura derivante dall'impianto nel Comune di Bondeno, località Scortichino, via Provinciale n. 141 è contrassegnato con la lettera "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
2. Lo scarico di acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 colonna scarico in rete fognaria dell'allegato 5 alla parte terza dell'allegato al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere "PC1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
3. Il pozzetto di ispezione e campionamento dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche: un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui; dotato di una differenza di quota tra le due condotte tale da permettere il campionamento dei reflui per caduta.
4. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.

5. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove.
6. La ditta, in concomitanza della conclusione dei lavori per la realizzazione dello stato di progetto riguardante lo scarico, dovrà darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara ed ad ArpaE Ferrara. Inoltre al termine dei lavori la ditta dovrà identificare mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo il punto di campionamento “S1”.
7. La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa.
9. Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
10. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.

11. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara ed all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative allo scarico, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
12. Il titolare dello scarico deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
13. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
14. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo.

Si precisa inoltre che:

- La società HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara.

- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare il suddetto scarico, indicato al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite S.U.A.P. del Comune di Bondeno, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Bondeno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Bondeno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia ad HERA S.p.A. ed al Servizio Ambiente del Settore Tecnico della Città di Bondeno.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Bondeno.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.